

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 928-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL NERO, VIGNOLA, IANNELLI, CIFARELLI e COPPOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1969

Modifica dell'articolo 15, numero 6), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in titolo, approvato all'unanimità dalla 1^a Commissione del Senato, trae ispirazione anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale, la quale ritiene le Commissioni tributarie competenti a decidere sulle controversie afferenti a tributi locali aventi carattere e natura amministrativi e non giurisdizionali, per cui le procedure non possono integrare la natura giuridica della litispendenza. Esso, nel contempo, mira a rivalutare, ristabilendolo, il significato morale e giuridico della litispendenza, che non si può riscontrare nelle controversie tributarie.

Invero, le controversie tributarie non vengono provocate dal contribuente, ma dallo stesso Ente o da un terzo, mediante l'azione popolare, fornendo, così, l'*occasio litis* mediante l'accertamento, mentre il contribuente esercita il diritto ed il dovere di difendere e tutelare i suoi diritti ed interessi!

Questo quadro diviene ancora più delicato, quando — come talora avviene — al contribuente viene accertato un imponente eccessivo per ragioni di faziosità politica, con ciò sostanziando una delle cause o ragioni di ineleggibilità, al fine — spesso evi-

denziato macroscopicamente dall'iperbolicità delle valutazioni e dal momento, assai vicino alle scadenze elettorali, in cui gli accertamenti sono operati — di escludere il candidato dall'elettorato passivo.

Considerando e meditando siffatte situazioni si è voluta rimuovere dal cittadino la spada di Damocle di accertamenti iperbolici e sproporzionati, così meglio tutelandone la libertà e le possibilità concrete di esercitarla.

Queste ragioni fondamentali hanno indotto il legislatore a superare la norma contenuta al n. 6 dell'articolo 15 del testo unico della legge elettorale amministrativa, nel contempo stabilendo gli organi competenti a conoscere dei gravami tributari impugnati da cittadini eletti Consiglieri comunali, per rimuovere qualsiasi dubbio d'interferenza o di pressioni morali.

Il vostro relatore si permette pertanto di raccomandare l'approvazione del disegno di legge, nel testo che la 1^a Commissione ha unanimemente modificato ed approvato.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Modifica dell'articolo 14, numero 6), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale

Articolo unico.

A parziale modifica del numero 6) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la pendenza della lite innanzi alle Commissioni tributarie non determina l'ineleggibilità a consigliere comunale.

L'esame del ricorso pendente innanzi alla Commissione comunale, qualora il ricorrente sia eletto consigliere comunale, viene rimesso alla Commissione del Comune più vicino.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale

Articolo unico.

La pendenza della lite innanzi alle Commissioni tributarie non determina l'ineleggibilità a consigliere comunale.

Competente a decidere sul ricorso è la Commissione del comune capoluogo del mandamento, sede di Pretura, e, nel caso sia quest'ultimo l'ente locale interessato, quella del comune capoluogo di provincia. Ove si tratti di un ricorso interessante quest'ultimo comune, competente a decidere è la Commissione del capoluogo di provincia più vicino.